



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 19/2025

Mezzomerico, li 10/10/2025

OGGETTO: Istituzione della chiusura al traffico della Via Leonardi altezza civico nr.2, dal 16 al 17 ottobre 2025 (fascia oraria 08:00 – 17:00), per lavori di allacciamento gas- metano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 1 del 03.06.2022

Vista la richiesta presentata dalla ditta ZECCHINI Group Srl., ns. prot.5293 del 10/10/2025, con sede a Salussola (BI), in Via Vigellio nr. 42, in qualità di ditta esecutrice dei lavori per conto di Eurogasmet Spa (già Molteni Gas SpA), intesa ad ottenere la chiusura al traffico del tratto di strada in argomento, al fine di realizzare un nuovo allaccio alla rete gas-metano;

Attesa la necessità di provvedere affinché i lavori vengano eseguiti nella massima sicurezza per gli operatori e per gli utenti della strada, talchè ne consegue l'adozione del provvedimento in oggetto indicato;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D.lgs. 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D. Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

- **La chiusura al traffico** di Via Leonardi, dalle ore 08,00 alle ore 17,00 nel periodo compreso dal giorno 16 ottobre al giorno 17 ottobre 2025, e comunque fino al termine dei lavori per incertezze delle condizioni meteo.
- A cura della ditta esecutrice dei lavori – **ZECCHINI GROUP SRL.** con sede a Salussola (BI), in Via Vigellio nr. 42, si provvederà all'installazione della segnaletica stradale prevista dalla normativa vigente, nonché ad adottare ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta, le cui conseguenze, di

qualsiasi natura, resterebbero a totale carico della stessa, in sede civile e penale.

DISPOSIZIONI

L'impresa esecutrice dei lavori è tenuta:

1. All'utilizzo dei mezzi a motore all'interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d'opera.
2. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
 - LAVORI IN CORSO (Fig. II 383 Art. 31);
 - SENSO UNICO ALTERNATO PER I VEICOLI nei tratti interessati dalla presente ordinanza.
3. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
4. All'utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente.
5. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.
6. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

Al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventuali insidie e/o avvallamenti.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica (da effettuarsi almeno 48 ore prima dell'inizio della prescrizione, a cura dell'Impresa incaricata dei lavori) dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo: **info.poliziale@comune.oleggio.no.it**

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. L'Impresa incaricata dei lavori è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Ceffa Roberto, Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo Ceffa Roberto
Firmato digitalmente

